

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA

L'anno 2017, addì 19 del mese di Maggio, alle ore 12,00, in Potenza nei locali dell'Ordine degli Avvocati nel Palazzo di Giustizia di Potenza, si sono riuniti i Signori Avvocati:

BRIENZA Giampaolo	- Presidente
ROTONDANO Giovanni	- Consigliere Segretario
ANGELUCCI Tiziana	
BINETTI Guglielmo	
BRANCATI Claudio	
CONDOSTA Giuseppina	
CUOMO Cristiano	
DATTILO Olga	
LAPOLLA Pierluigi	
MESSINA Michele	
NAPOLITANO Maurizio	
SARLI Enzo	
SATRIANI Loredana	
STIGLIANI Candida	

Si passa alla discussione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Problematica inerente il patrimonio “(omissis)”;
- 2) Varie ed eventuali.

PROBLEMATICHE INERENTI IL PATRIMONIO “(omissis)”

Il Consiglio premesso

- che in forza dell'art. 1 Dlgs 7 dicembre 2011 n. 155, recante un ampio ridisegno della distribuzione di tribunali ed uffici del pubblico ministero sul territorio della Repubblica, anche per il Tribunale di “(omissis)” è stata disposta la soppressione. Di conseguenza, medesima sorte è toccata al locale Consiglio dell'Ordine, stante la

stretta correlazione tra Ordini Forensi e Circostrizioni di Tribunali (art. 25 Dlgs 247/12 – Legge professionale), con decorrenza 1 gennaio 2015;

- che in data (*omissis*) si adunava l'assemblea degli Avvocati iscritti presso l'Ordine di (*omissis*) per assumere provvedimenti relativamente alla liquidazione dell'Ordine, nonché per approvarne il bilancio di chiusura;
- che, all'esito della discussione, veniva posto ai voti il “mantenimento del patrimonio con costituzione di una fondazione”;
- che, a seguito di detta deliberazione, alcuni Avvocati già iscritti all'Ordine di (*omissis*) hanno rivendicato le somme nel frattempo trasferite nel bilancio dell'incorporante Ordine degli Avvocati di (*omissis*) evidenziando l'obbligo di restituire dette somme alla costituenda fondazione;
- che la deliberazione dell'assemblea di (*omissis*), assunta nell'adunanza del (*omissis*), si è formata sulla “proposta di mantenimento del patrimonio con costituzione di una fondazione”;
- che la deliberazione dell'assemblea costituisce astrattamente fonte d'obbligazione per il subentrato Consiglio di (*omissis*) sarebbe nulla per il combinato disposto degli artt. 1334-1346 c.c.;
- che l'oggetto dell'obbligazione, sia che nasca da contratto, sia che sorga da atto unilaterale (come sembrerebbe ipoteticamente in questo caso) deve essere determinato o almeno determinabile con certezza;
- che tanto quel che può imputarsi all'assemblea ed, ipoteticamente, all'Ordine del cui patrimonio si stava deliberando è la volontà di destinare il patrimonio ad una fondazione (sorta di disposizione a favore del terzo); una fondazione non identificata ed anche priva di specificati scopi (in incertam personam, dunque). Questo significa che il COA di(*omissis*) , responsabile del patrimonio dell'Ordine, al quale si è aggiunto quello proveniente da quello di (*omissis*), dovrebbe dirsi obbligato a versare il danaro ad una fondazione non identificata e nemmeno identificabile e mai costituita, non essendo stati precisati nella deliberazione

elementi idonei a configurarla, una volta costituita, per distinguerla da qualsivoglia altra fondazione venisse all'attualità o in futuro istituita;

- che l'oggetto dell'obbligazione ipoteticamente trasferita è nullo perché indeterminato ed indeterminabile la fondazione di riferimento, indeterminati e indeterminabili i tempi e modi di costituzione. Si tratta di conseguenza di una obbligazione incerta nei contenuti, nei fini, nei soggetti, nelle forme;
- che esaminato, altresì, il parere del CNF del(*omissis*), n. (*omissis*) che testualmente recita "il patrimonio attivo e passivo già in capo al soppresso Ordine di (*omissis*), deve ormai ritenersi definitivamente trasferito nella piena disponibilità dell'Ordine di (*omissis*) a decorrere dall'(*omissis*), non ostando al verificarsi di tale effetto la mera volontà, espressa ma non realizzata entro il termine di legge, manifestata in precedenza dall'assemblea degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di (*omissis*) di costituire una fondazione alla quale conferire il patrimonio dell'Ente,
- esaminato il parere pro veritate richiesto al Prof. Avv. (*omissis*),

DELIBERA

che la deliberazione dell'assemblea di (*omissis*) non ha costituito alcun vincolo di destinazione del patrimonio che ex lege si trasferisce all'Ordine di (*omissis*), insieme ad ogni altra competenza e funzione del disciolto Ordine.

Non si esclude che in futuro possano crearsi forme utili a consentire la conservazione dell'esperienza professionale del soppresso Foro di (*omissis*)

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ALBO AVVOCATI E REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio viste le istanze dei Dott. (*omissis*) e (*omissis*); visti i fascicoli personali ed i libretti della pratica degli interessati; delibera di rilasciare agli stessi il chiesto certificato di compiuta pratica.

Il Consiglio vista l'istanza dell'Avv. (*omissis*); visto il fascicolo personale dell'interessata; delibera di cancellare la stessa dall'Albo degli Avvocati come richiesto.

Il Consiglio vista l'istanza del Dott. (*omissis*) il quale intende proseguire la pratica presso lo studio di un Avvocato iscritto presso il Foro di Roma; visto il fascicolo personale dell'interessato ed il libretto della pratica; delibera di rilasciare allo stesso il certificato di nulla osta per il trasferimento presso il Foro di Roma.

PARERI SUGLI ONORARI

Il Consiglio, esaminate le domande sotto elencate, sentiti i relatori, visti i fascicoli di ciascun affare, esprime i pareri di cui appresso:

Professionista richiedente	Parti interessate	Parere Onorario
(<i>omissis</i>)	(<i>omissis</i>)	(<i>omissis</i>)
(<i>omissis</i>)	(<i>omissis</i>)	(<i>omissis</i>)

VARIE ED EVENTUALI

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Il Consiglio,

Letta l'istanza del (*omissis*) dell'Avv. (*omissis*), asseverata al prot. n. (*omissis*) con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. (*omissis*), come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal(*omissis*).

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l'Avv. (*omissis*), nata a (*omissis*) il (*omissis*) ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal (*omissis*), ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Il Consiglio,

Letta l'istanza del(*omissis*) dell'Avv. (*omissis*), asseverata al prot. n. (*omissis*) con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. (*omissis*), come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal(*omissis*).

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l'Avv. (omissis), nato a(omissis) il(omissis) ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal(omissis), ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Riunione comitato per aggiornamento Albo dei Periti presso il Tribunale di Potenza

Il Consiglio designa, quale rappresentante dell'Ordine che parteciperà alla riunione in oggetto il giorno 5 giugno p.v. alle ore 10,00, il Consigliere Tiziana Angelucci.

Il Consiglio delibera l'immediata esecutività della delibera ed autorizza la segreteria alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Alle ore 13,20, non essendovi altro da deliberare, il verbale che precede, costituito da numero sette cartelle, letto ed approvato, viene chiuso e la seduta sciolta.

Il Segretario

Il Presidente